



Il Geie: vantaggi fiscali in tema di imposte indirette e implicazioni in tema di *trust*

di Marina Montelatici^(*) e Domenico Rinaldi^(**)

Il presente lavoro ha lo scopo di portare l'attenzione nei confronti di uno strumento poco trattato dalla stampa specialistica fiscale, ma che riserva piacevoli sorprese in tema di trasferimenti immobiliari (di fabbricati o terreni situati in Italia) e connesse imposte indirette. Dopo una trattazione sintetica dei concetti civilistici dell'istituto, si esamineranno brevemente gli aspetti di base dell'imposizione diretta per poi evidenziare, in modo più dettagliato, i vantaggi in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali relativi ai trasferimenti immobiliari che coinvolgono un Geie. Infine, si concluderà con un'ipotesi di studio sui vantaggi che potrebbero configurarsi (sempre in materia di imposte indirette) nel caso teorico di un *trust* avente come trustee il Geie a cui è trasferito un immobile sito in Italia.

1. Il Geie: aspetti generali e scopi dell'istituto

Il Geie¹ – Gruppo europeo di interesse economi-

^(*) Notaio in Perugia.

^(**) Dottore Commercialista in Roma.

¹ La bibliografia sul tema è alquanto vasta. Si segnala: G. Petrelli, *Formulario notarile Commentato*, vol. 3, Giuffrè 2006; A. Rossi, *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, Giuffrè, 1988; P. Masi, *Il Gruppo Europeo di Interesse economico*, Giappichelli, 1994; G.A. Tedeschi-G. Torno, *Il GEIE*, Il Sole-24 Ore,

co – è nato come risposta alle esigenze delle imprese e dei liberi professionisti che desiderano instaurare un **rapporto di collaborazione su scala transnazionale** basandosi su un uno stesso modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto comunitario.

La creazione del Geie rientra, dunque, nel programma delineato dalle istituzioni comunitarie di creare un "diritto commerciale europeo" che affianchi quello dei singoli stati membri senza porsi in conflitto con essi, ma anzi in un'ottica di compenetrazione e di completezza. Tale disegno ha avuto un ulteriore fulgido esempio nella più recente disciplina della "fusione transfrontaliera" (Direttiva n. 2005/56/CE recepita dal nostro ordinamento con D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108).

Il Geie è disciplinato dal Regolamento CE n. 2137/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, che è entrato in vigore negli Stati membri dal 1° luglio 1989, prevedendo l'emanazione, da parte dei singoli Paesi, dei conseguenti provvedimenti attuativi. In Italia, il completamento della disciplina del Geie si è avuto con il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pertanto, fino all'entrata in vigore di tale normativa, 6 a-

1991; C. Garbarino, *Manuale di tassazione internazionale*, IPSOA, 2008, pagg. 1212 e seguenti; G. Barbiero, *Il GEIE: un nuovo strumento di cooperazione transnazionale*, in *Aspetti fiscali delle operazioni internazionali*, a cura di V. Uckmar-C. Garbarino, Milano, 1995, pagg. 383 e seguenti; B. Caruso, *Gruppo Europeo di interesse economico*, in "Enc. dir. Aggiornamento", V, Milano 2001; *Studio della commissione Studi Tributari n. 61bis Approvato dal Consiglio Notarile Nazionale il 14/12/1991* - "Profili fiscali del GEIE".

gosto 1991, qualunque Geie costituito in altro Stato della CE poteva legittimamente operare nel nostro paese, ma non vi poteva avere sede per mancanza di una normativa *ad hoc*.

Il Geie è un **autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici**, ben distinto dai soggetti che ne fanno parte; è un ente dotato di capacità giuridica in tutti gli Stati membri, ha la possibilità di contrarre diritti e obblighi, stipulare contratti, stare in giudizio e possedere un patrimonio proprio in conformità degli obiettivi dei suoi membri. Va però detto che il Gruppo può avere o meno personalità giuridica a discrezione della legislazione dei singoli stati membri; in Italia, il D.Lgs n. 240/1991 **non ha previsto la personalità giuridica**, forse per evitare disparità di trattamento con i consorzi con la conseguenza di attribuire la **responsabilità illimitata** dei soggetti che ne fanno parte.

Fulcro centrale del Geie, anche ai fini di un suo corretto inquadramento giuridico e soprattutto fiscale, è la finalità propria di tale organismo: esso mira a **incrementare e agevolare l'attività dei suoi membri**, migliorandone e incrementandone i risultati, mediante una **cooperazione circoscritta ad alcuni settori** delle rispettive attività. Il Gruppo non assume un ruolo direttivo, ma piuttosto un ruolo di **coordinamento delle attività** cui gli viene affidata l'attuazione.

Il Geie non persegue profitti per se stesso, qualora realizzi utili questi verranno divisi tra i suoi membri e tassati di conseguenza; le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non possono sostituirle.

Non può impiegare più di 500 persone.

È dunque uno strumento versatile, che può essere utilizzato nei settori più diversi risultando un incentivo per le aziende europee, anche in funzione del fatto che, permettendo l'aggregazione di più imprese, costituisce il presupposto per lo sviluppo di nuove funzioni, complementari all'attività principale.

Non esistendo inoltre alcuna restrizione di tipo economico ed essendo possibile operare in qualsiasi settore, dall'agricoltura al commercio, all'artigianato, ai servizi professionali o di altra natura, tale strumento è il primo che si dimostra in grado di coinvolgere al suo interno diverse e molteplici realtà dalla grande alla piccola e media impresa, all'imprenditore persona fisica fino al libero professionista, sempreché non si ledano i principi deontologici propri della specializzazione. In tale prospettiva, non va passato sotto silenzio che l'attività del Geie può rivelarsi parti-

colarmente importante, oltre che come ottimizzazione dei risultati, anche per poter ripartire rischi e oneri particolarmente elevati e per poter usufruire di servizi più efficienti. In tale ottica, il conseguimento di utili per i membri del gruppo diviene non già l'obiettivo principale, quanto una conseguenza dell'attività svolta. Inoltre, il Geie può svolgere un ruolo importantissimo di supporto in operazioni di particolare rilevanza: si pensi all'ipotesi di alcuni imprenditori raggruppati in un Geie per poter concorrere all'aggiudicazione di un appalto.

Il Gruppo, avvalendosi della complementarietà dei servizi che la singola impresa da sola non sarebbe in grado di assicurare e garantendo la suddivisione dei compiti e il coordinamento degli stessi, può offrire al committente una prestazione migliore di quella che fornirebbe il singolo appaltatore.

A tale proposito, di notevole interesse è la disposizione contenuta nell'art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991, che estende al Geie il trattamento dei **raggruppamenti temporanei di impresa** e dei **consorzi** in materia di **appalti pubblici** e **pubbliche forniture**.

Con il medesimo articolo, è stata prevista l'applicabilità della legislazione antimafia al Geie.

2. Aspetti civilistici

Un Geie, dunque, potrà essere formato da **società e altri soggetti di diritto pubblico e privato**, costituiti conformemente alla legislazione di uno stato membro e aventi sede nella Comunità europea; possono farne parte anche persone fisiche che svolgono attività agricola, industriale, commerciale, artigianale ovvero che forniscono servizi professionali o di altra natura. Almeno due dei suoi membri debbono appartenere a Stati comunitari diversi. A tale proposito va precisato che per le persone giuridiche si fa riferimento alla loro sede statutaria ed effettiva, mentre per le persone fisiche si fa riferimento al luogo in cui svolgono la loro attività prescindendo dalla residenza. Condizione necessaria è che l'attività da essi esercitata nell'ambito del Geie sia stata abitualmente svolta prima della creazione del Gruppo.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 240/1991 prescrive la **forma scritta** a pena di nullità per il **contratto costitutivo** del Geie italiano. Tuttavia, dovendosi provvedere all'iscrizione dello stesso entro 30 giorni presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede (art. 3 del D.Lgs. n. 240/1991), si ritiene comunque necessaria la

forma minima della scrittura privata autenticata. L'atto costitutivo va inoltre pubblicato integralmente nei trenta giorni successivi a tale adempimento nella *Gazzetta Ufficiale* nazionale (per il Geie italiano G.U. Repubblica Italiana) e quindi nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea entro i successivi 30 giorni (art. 7 del Regolamento 25 luglio 1985, n. 2137/85)

Nel **contratto** del Gruppo devono figurare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 25 luglio 1985, n. 2137/85:

- la denominazione preceduta o seguita dall'espressione "Gruppo Europeo di interesse Economico" ovvero dall'acronimo "Geie", a meno che tale espressione non figuri già nella denominazione;
- la sede del Gruppo che deve essere posta all'interno della Comunità Europea, fissata:
 - a) nel luogo in cui il Gruppo ha l'amministrazione centrale, oppure
 - b) nel luogo in cui uno dei membri ha l'amministrazione centrale o, se trattasi di persona fisica, l'attività principale, purché il Gruppo vi svolga l'attività reale.
- l'oggetto del Gruppo;
- i nomi, la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale ed, eventualmente, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun membro;
- la durata del Gruppo se esso non è costituito a tempo indeterminato.

Non è obbligatorio prevedere l'esistenza di un patrimonio proprio o di un capitale iniziale; i membri del Geie quindi non hanno alcun obbligo di versamento ai sensi di legge, salvo diversamente previsto.

Il **finanziamento** al Geie può avvenire in vari modi: mediante conferimento in denaro, in natura ovvero con apporti di aziende.

Le eventuali modifiche del contratto sono sottoposte al medesimo formalismo dell'atto costitutivo, richiedendo dunque il minimo della scrittura privata autenticata e sono soggette allo stesso regime pubblicitario prima indicato. La decisione di ammettere nuovi membri nel Geie è presa dai membri del gruppo all'unanimità. È escluso di diritto il membro del Geie che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo e assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa (art. 6 del D.Lgs. n. 240/1991).

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 25 luglio 1985, n. 2137/85, l'**organizzazione interna** del Gruppo comprende:

- a) il collegio dei membri;
- b) l'amministratore o gli amministratori;
- c) gli altri eventuali organi previsti dal contratto costitutivo (organi di controllo, tecnici, esecutivi, eccetera).

L'**organo deliberativo** è rappresentato dal **Collegio** di tutti i suoi membri, i quali, quando agiscono come organo operano collegialmente e possono prendere qualsiasi decisione in relazione al raggiungimento dello scopo perseguito dal Gruppo. Ogni membro ha almeno un voto, anche se il contratto può conferire a certi membri più di un voto, purché nessuno ne detenga la maggioranza.

Il collegio delibera all'**unanimità** sulle seguenti materie:

- modifica dell'oggetto;
- modifica numero dei voti attribuiti a ciascun membro;
- modifica condizioni di adozione delle decisioni;
- modifica della durata del gruppo;
- modifica di qualsiasi obbligo dei membri;
- ingresso di un nuovo membro;
- autorizzazione alla cessione della partecipazione da parte di un membro;
- trasferimento della sede;
- scioglimento del Gruppo.

Tutte le altre decisioni sono assunte con la maggioranza di due terzi dei votanti.

L'**amministrazione** del Geie è solitamente affidata a una o più persone fisiche, anche estranee al Geie e anche appartenenti a un Paese diverso rispetto a quello in cui ha sede l'organismo, nominate nel contratto o successivamente con decisione del collegio dei membri. Non possono essere nominati amministratori le persone che, in base alle leggi vigenti in uno Stato membro o in seguito a una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata in uno stato membro, non possono far parte dell'organo amministrativo o di direzione di una società.

Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale eserciterà le sue funzioni tramite un rappresentante da essa designato. In tal caso, andranno depositati nel registro imprese i seguenti dati: la denominazione e sede della persona giuridica amministratore, i dati anagrafici del rappresentante designato.

L'art. 18 del Regolamento 25 luglio 1985, n. 2137/85 non prevede alcun organo di controllo sull'attività amministrativa del Gruppo; tuttavia, l'art. 18 sancisce che ciascun membro ha diritto

di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari e di prendere visione di libri e scritture contabili.

Il Geie, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, deve tenere **scritture contabili** a norma degli artt. 2214 e seguenti del codice civile; gli amministratori debbono redigere lo **Stato patrimoniale** e il **Conto economico**, sottoponendoli all'approvazione del Collegio dei membri entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e quindi provvedendo al loro deposito.

Il Geie può essere **sciolto** per decisione presa dal collegio dei membri all'**unanimità**, salvo diversamente previsto nel contratto. Deve essere sciolto per decisione dei membri che accerta:

- il decorso del termine fissato nel contratto ovvero il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dal contratto ovvero
- il raggiungimento e la realizzazione dell'oggetto sociale o l'impossibilità di perseguirlo ovvero
- la mancanza delle condizioni richieste per la composizione del Gruppo.

Inoltre a richiesta di ogni interessato o dell'autorità giudiziaria, il giudice deve pronunciare lo scioglimento del Geie, salvo che la situazione critica non venga regolarizzata, nel caso in cui:

- riscontri la violazione degli scopi e delle attività previste per il gruppo;
- la sede si trasferisca fuori dalla Comunità europea.

Lo scioglimento e la conseguente fase di liquidazione sono regolati dagli artt. 2275 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Particolare è la disciplina della **responsabilità dei membri** del Gruppo, i quali rispondono in maniera solidale e illimitata nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte dal Geie, qualora questo sia inadempiente. Pertanto, in caso di fallimento o scioglimento del gruppo, i creditori, prima di intraprendere un'azione contro i singoli membri, devono chiedere il pagamento dei loro crediti direttamente al Geie.

Nell'ipotesi, invece, in cui uno dei membri decida di sciogliere il suo rapporto con il Geie, egli resterà in ogni caso responsabile nei confronti dei terzi per un periodo di 5 anni per le attività precedenti al momento del suo distacco.

3. Fiscalità diretta

L'art. 40 del Regolamento CE del 1985 istitutivo

del Geie stabilisce che **l'attività del Gruppo è soggetta a imposizione solo a carico dei singoli membri**.

Si consacra così il principio della "**trasparenza**", in base al quale il risultato economico del Geie rileva fiscalmente non quale reddito del Gruppo, ma quale reddito dei membri dello stesso e quindi, quale logica conseguenza, è tassato in capo a questi ultimi. Tale principio è ulteriormente ribadito dall'art. 21 del Regolamento n. 2137/85, ove si prevede che i profitti risultanti dall'attività del raggruppamento saranno considerati come profitti dei singoli membri e ripartiti tra loro in base alla quota di partecipazione stabilita nel contratto, ovvero in mancanza, in parti uguali. Non si può pertanto ipotizzare un accantonamento di riserve da parte del Geie.

Qualora invece i risultati fossero negativi, sorgerà per i membri da una parte l'obbligo di reintegrare il patrimonio del Gruppo pro-quota ovvero in parti uguali, dall'altra, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di portare in decremento dal proprio reddito complessivo l'eventuale perdita sopportata.

Venendo al D.Lgs. n. 240/1991, quindi, si rileva che dal punto di vista delle imposte dirette la trasparenza riguarda non solo Irpef e Ires, ma anche l'Irap. Pertanto, i suoi redditi e le sue perdite, determinati secondo le disposizioni delle norme fiscali che regolano i rispettivi tributi, sono imputati a ciascun membro.

Il Geie è tenuto a operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo e a presentare la relativa dichiarazione dei sostituto d'imposta.

4. Imposte indirette

4.1. Imposta di registro

Il Geie è preso in considerazione e disciplinato dall'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e precisamente:

- alla lettera g), che dispone in via generale l'applicazione per gli **atti propri** del Gruppo europeo di interesse economico dell'imposta in **misura fissa** di euro **168,00** (invero, all'introduzione del Geie l'imposta era in misura dell'1%, poi sostituita con l'imposta fissa di lire 250.000 dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 1), della L. 23 dicembre 1999, elevata poi all'importo attuale dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 2-*bis* della L. 30 dicembre 2004, n. 311),

- nonché alla nota V che dispone per gli atti propri del Geie contemplati alla lettera a), numero 4, del medesimo articolo (costituzione e aumento di capitale o patrimonio mediante conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su unità da diporto) l'applicazione delle imposte previste al successivo art. 7 secondo la potenza fiscale o la portata.

Delineata la tassazione del Geie quanto all'imposta di registro e tralasciando il conferimento di unità da diporto, la questione si sposta sull'individuare quali siano gli **"atti propri del Geie"** per i quali si può usufruire dell'imposta in misura fissa.

Secondo l'interpretazione maggiore, che trova conforto anche nello studio n. 61-*bis* della Commissione studi tributari del notariato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 14 dicembre 1991, si tratta di tutti quegli atti elencati nell'art. 4 della Tariffa, sempre che compatibili con la natura del Geie, e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni eccetera.

Si ritiene inoltre che lo stesso trattamento, previsto in via generale, debba applicarsi anche agli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni a favore del Geie, in quanto anche tali atti, qualora effettuati, per fornirsi delle risorse di cui il Gruppo ha bisogno in funzione degli scopi sociali, sono da annoverare fra "gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico" perché senza di essi potrebbe venire meno la possibilità di conseguire gli scopi stessi (lo stesso si potrebbe dire per una cessione di immobili da Geie a un terzo, se coerente con gli scopi dell'ente).

Pertanto, si tratta di una portata ben più ampia

dell'art. 4, nota IV, della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, in cui si specifica che l'imposta fissa di registro è prevista esclusivamente per i soli **conferimenti di immobili** in società residenti nell'Unione europea.

4.2. Imposte ipotecarie e catastali

L'art. 12 del D.Lgs. n. 240/1991, comma 3, prevede l'applicazione dell'imposta ipotecaria di trascrizione e dell'imposta catastale in **misura fissa agli atti propri del Geie**, di cui alla menzionata lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, comportanti "trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi".

Tali atti sono gli stessi citati a proposito dell'imposta di registro, con la precisazione che, per le imposte ipotecarie e catastali, il legislatore è stato più esplicito prevedendo espressamente tra gli "atti propri del Geie" anche gli **"atti di trasferimento della proprietà di beni immobili** ovvero di **costituzione e trasferimento di diritti reali** sugli stessi" e dunque, gli atti di **compravendita**.

Né può obiettarsi, come suole fare taluno, che ci si intendeva riferire solo agli atti di conferimento; invero, quando il legislatore intende far riferimento solo a tale tipologia di atti non parla mai genericamente di trasferimento, termine che utilizza, invece, quando vuole comprendere genericamente tutti i trasferimenti di proprietà compresi sia le vendite sia i conferimenti.

Pertanto fra "atti propri dei Gruppi Europei di Interesse Economico" di cui alla norma in esame, sono da comprendere anche gli **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili** a favore dei medesimi gruppi.

Tabella n. 1 - *Aspetti comparatistici imposte indirette sui trasferimenti di immobili siti sul territorio italiano da persona fisica a Geie o a società Ue*

Tipologia atto	Geie imposta di registro +imposta ipotecaria +imposta catastale	Società Ue imposta di registro +imposta ipotecaria +imposta catastale
Conferimento di immobili	168,00 + 168,00 + 168,00	168,00 + 2% + 1%
Compravendita	168,00 + 168,00 + 168,00	7% + 2% + 1%

5. Spunto per un approfondimento: atti di trasferimento immobiliari, Geie e *trust*²

Il trasferimento a titolo gratuito di immobili al *trustee* per costituire il fondo del *trust*, come sostenuto con forza dall'Amministrazione finanziaria, sarebbe da assoggettare ad imposta sulle donazioni e, in aggiunta, anche alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (2%+1%)³. Ci si chiede cosa succederebbe se il *trustee* fosse un **Geie**. Ad esempio, il caso potrebbe essere quello di un residente estero che ha una sua *trust company* di fiducia nel suo Paese Ue di origine, ma desidera avere anche un punto di riferimento in Italia per la gestione degli immobili ivi situati e che intende "segregare" in un *trust*. Due soggetti (ad esempio, una *trust company* estera e un professionista italiano) potrebbero costituire un Geie che assume l'incarico del *trustee* a cui verrebbero trasferiti detti immobili. Abbiamo visto che la norma esaminata sopra (art. 4 del D.P.R. n. 131/1986), dice che "tutti gli atti propri del GEIE scontano l'imposta di registro fissa". Alla luce di quanto detto sopra, sembrerebbe potersi sostenere che le imposte ipotecarie e catastali non debbano applicarsi in caso del trasferimento di immobili a favore del Geie

² Per approfondire l'argomento, la bibliografia pubblicata in Italia è più che abbondante. Tuttavia, innanzitutto si suggerisce di far riferimento all'opera di approfondimento e di divulgazione fatta dal Prof. Maurizio Lupoi, visitando il sito dell'Associazione "Il Trust in Italia", www.il-trust-in-italia.it. Si segnala anche la rivista specialistica IPSOA "Trust e attività fiduciarie".

³ Circ. Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008, in banca dati "fisconline".

trustee, vista l'ampia portata della norma citata che si estende a tutti gli atti del Geie.

Una siffatta interpretazione porterebbe significativamente all'abbattimento delle imposte ipotecarie e catastali in questa fattispecie teorica di *trust* avente come *trustee* un Geie, imposte che costituiscono uno dei costi principali della costituzione di un *trust* al cui *trust fund* viene apportato un immobile sito nel territorio italiano. Infatti, l'imposta sulle donazioni spesso non è la variabile principale che determina il costo di *start up* del *trust* per i seguenti motivi:

- 1) la disciplina dell'imposta dispone che l'Agenzia delle Entrate non può procedere a rettificare un maggior valore rispetto a quello dichiarato nell'atto se quest'ultimo non è inferiore al valore catastale di cui all'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986;
- 2) se tra disponente e beneficiari del *trust* intercorre un rapporto di parentela in linea retta o trattasi di marito e moglie, si applica una franchigia sulla base imponibile di un milione di euro per ogni beneficiario;
- 3) sulla base imponibile eccedente la franchigia, l'aliquota applicata è il 4%. La combinazione di questi elementi fa sì che, nei *trust* "immobiliari" in cui i beneficiari siano parenti in linea retta o il coniuge del disponente, la base imponibile dell'imposta sulle donazioni sia spesso molto bassa o, addirittura, azzerata. Per cui, in questi casi, le imposte ipotecarie catastali, che non godono della franchigia legata alla parentela, diventano la componente più onerosa dell'atto. Il *trustee* Geie potrebbe essere quindi di un elemento che potrebbe portare alla significativa riduzione dell'incidenza di quest'elemento sul costo del *trust*.